



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

/U-PA/19

Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Rieti

Oggetto: Competenze professionali – campionamento e/o formazione di tipo chimico-fisico-biologico delle matrici ambientali aria, acqua, suolo, rifiuti acque reflue, campionamenti dei suoli, emissioni in atmosfera – competenza degli Ingegneri – prot. CNI n. 3933

---

Si richiede parere sulla possibilità per un Ingegnere della sezione A, settore c) dell'albo di eseguire le attività riportate in oggetto.

Sull'argomento sono intervenute alcune sentenze che hanno individuato nella professione di Chimico e, per alcuni campionamenti dell'aria, di Biologo, come unici professionisti che possono intervenire nella descritta materia.

Non essendovi, per gli Ingegneri, una analoga previsione nel D.P.R. 328/2001, risulta assai arduo rivendicare una legittimazione concorrente a quella dei Chimici e dei Biologi riguardo le analisi dirette alla caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni in atmosfera.

Si trasmettono, a tal proposito, sull'argomento, i precedenti pareri CNI del 12/07/2012 e del 2/05/2002 e le sentenze Tar Campania, 8/04/2003 n. 3508 e Consiglio di Stato, 8/06/2004 n. 3103 – tutti rinvenibili sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale – che affermano la esclusiva competenza dei laureati in chimica e in chimica industriale per l'effettuazione delle analisi chimiche dirette alla caratterizzazione delle emissioni in atmosfera (in allegato).

Distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)

Allegati:

- 1) parere CNI del 2/05/2002;
- 2) parere CNI del 12/07/2012;
- 3) Tar Campania, n. 3508/2003;
- 4) Consiglio di Stato, n. 3103/2004.

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

Via XX Settembre, 5

00187 Roma

e-mail: [segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it)**Servizio Banca Dati**[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)**ARCHIVIO  
DOCUMENTI VARI  
DV07711****DOCUMENTO** 02/05/2002 PARERE, CNI**FONTE** CNI**TIPO  
DOCUMENTO** PARERE**NUMERO****DATA** 02/05/2002**RIFERIMENTO** Protocollo CNI n. 5770 del 02/05/2002**NOTE****ALLEGATI****TITOLO** **CAMPIONAMENTI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX DPR 203/1998  
- PRESTAZIONI CONSENTITE AGLI INGEGNERI****TESTO** In relazione alla tematica delle prestazioni consentite agli Ingegneri riguardo i referti analitici dei campionamenti delle emissioni previsti dagli artt. 7 e 8 del DPR 203/1988, a seguito della richiesta di parere di un iscritto, si comunica quanto segue.

Come noto sulle problematiche scaturenti dal DPR 24.05.1988 n. 203 ("Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali") questo Consiglio si è già pronunciato con nota del 13.7.2001 prot. 2437 (che qui si intende integralmente richiamata), concludendo per la mancanza di competenza dei tecnici ingegneri nel settore delle analisi chimiche.

Ovviamente ciò non toglie che spetti anche agli ingegneri la legittimazione a svolgere attività progettuale sui relativi impianti (v. Tar Sicilia, Catania, n. 706 del 30.04.1996).

Spettando ai chimici i prelievi e le analisi in materia di emissioni, ne consegue che la firma sulle relative perizie e risultanze deve essere apposta da tali professionisti.

Tale ricostruzione non è intaccata dalle doglianze operate dall'iscritto nei confronti delle valutazioni dell'Arpa.

L'unico piano su cui il CNI può fornire parere, ai fini che qui interessano, è infatti quello giuridico e sotto tale aspetto bisogna evidenziare come le decisioni dei giudici amministrativi siano ferme nell'affermare la univoca competenza dei chimici sul punto.

La descrizione particolareggiata della procedura in concreto seguita non vale,

quindi, a inficiare le conclusioni raggiunte.

Quello che conta, infatti, in ultima analisi, e che l'attività di redazione delle analisi, sotto forma di firma dei relativi elaborati e perizie, sia effettuata dai chimici.

Ovviamente ciò non esclude che altri professionisti possano concorrere e collaborare con il chimico nello svolgimento di tali prestazioni, salvo l'intervento finale del chimico in sede di sottoscrizione (v. Cassazione n. 7023 del 1999; massima allegata).

In questi termini è il richiesto parere riguardo le competenze professionali in materia, non spettando invece al CNI pronunciarsi sul contenzioso in atto tra l'iscritto e l'ARPA di Parma.

Nello stesso tempo si assicura che il Consiglio Nazionale ha intenzione di intraprendere, sul piano politico, ogni iniziativa utile a sostenere e incrementare gli spazi di intervento dell'ingegnere sui settori di interesse.

Allegati: massima Cassazione n. 7023 del 1999

2

2

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

Via XX Settembre, 5

00187 Roma

e-mail: [segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it)**Servizio Banca Dati**[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)**ARCHIVIO  
DOCUMENTI VARI**

DV11060

**DOCUMENTO** 12/07/2012 PARERE, CNI**FONTE** CNI**TIPO  
DOCUMENTO** PARERE**NUMERO****DATA** 12/07/2012**RIFERIMENTO** PROT. CNI N. 3373**NOTE****ALLEGATI****TITOLO** **TECNICI ABILITATI AD EFFETTUARE ANALISI STRUMENTALI PER LA VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – RISPOSTA REGIONE CAMPANIA, SETTORE PROVINCIALE DI BENEVENTO****TESTO** Viene richiesto parere sull'ampia documentazione prodotta da due iscritti, che si sono visti opporre un rifiuto da parte della Giunta Regionale della Campania, Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile di Benevento, della firma sulle misure triennali delle emissioni in atmosfera previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 per conto di una autocarrozzeria.

Il Settore provinciale di Benevento ha rifiutato le misurazioni periodiche triennali "in quanto firmate da due tecnici non abilitati ad effettuare misurazioni", richiedendo la normativa che le analisi delle emissioni siano firmate soltanto da professionisti Chimici o Biologi.

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo è necessario sgombrare il campo dall'equivoco, ricorrente, secondo cui al fine di stabilire l'insieme delle privative professionali di una data Categoria è possibile fare riferimento alle tariffe professionali (tra l'altro, non più vigenti), oppure agli insegnamenti del corso di studi.

Occorre in questa sede ribadire, infatti, che per giurisprudenza costante non è possibile utilizzare le tariffe professionali per ampliare le competenze di una professione, mentre l'individuazione delle attività professionali spettanti è data dalla rispettiva legge professionale e non dal corso di studi.

Non è quindi decisivo, come fanno i due iscritti, citare – ad es. – che "il programma del corso di Motori a combustione Interna (presente sia nel vecchio, sia nel nuovo ordinamento..) che da solo possiede tutti i requisiti formativi di base per le analisi delle emissioni in atmosfera" al fine di "entrare nello

specifico delle competenze proprie degli Ingegneri nel settore delle emissioni in atmosfera”.

Allo stesso tempo, è argomento fattuale e non giuridico (l'unico analizzato in questa sede), il fatto che nel 2001 il Dipartimento di Ingegneria Meccanica per l'Energetica della Facoltà di Ingegneria Federico II di Napoli abbia ricevuto e svolto senza rilievi di sorta un incarico comprendente la valutazione della qualità dell'aria ambiente e il piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria in Campania.

Per comprendere l'ambito di attività professionale consentito agli iscritti nei vari settori delle sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri occorre allora prendere in considerazione e leggere attentamente il disposto dell'art. 46 del DPR 5/06/2001 n. 328, unitamente all'art.51 del RD 23/10/1925 n.2537, per gli iscritti a tutti e tre i settori della sezione A dell'albo.

Al riguardo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sulle competenze professionali e sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Da tali disposizioni, per come interpretate dalla giurisprudenza, è esclusa la competenza degli Ingegneri ad effettuare analisi chimiche e sulle relative perizie (v. i precedenti pareri CNI 2/05/2002 e 26/09/2003, rinvenibili sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale e per comodità qui allegati).

Ciò non toglie, ovviamente, che anche gli Ingegneri possano realizzare le perizie tecniche ed i progetti afferenti agli impianti in questione.

Quanto sopra, del resto, è riconosciuto positivamente dalla DGR n.286/2001, allegato 1, punto III, lettera e), secondo cui – mentre l'effettuazione delle analisi chimiche dirette alla caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni è di esclusiva competenza dei professionisti laureati in chimica e in chimica industriale ed iscritti all'Ordine di Chimici – le perizie e le relazioni tecniche (di cui ai precedenti punti b) e c)) sono redatte “da professionisti in possesso di un titolo di studio tecnico-scientifico ed iscritti ai rispettivi Ordini o Collegi professionali”, ricomprendendo pacificamente anche gli Ingegneri.

Ai Chimici sono stati affiancati i Biologi, per effetto del decisum della sentenza del Consiglio di Stato 4/04/2002 n.1868 (di riforma della sentenza Tar Campania, 17 luglio 2001 n.3417).

Questa decisione – oltre ad un dubbio richiamo al tariffario per l'identificazione di agenti patogeni – fa leva sull'art.31 del DPR 328/2001, laddove prevede che formano oggetto dell'attività professionale dei Biologi “anche quelle implicanti l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali l'analisi e i controlli dal punto di vista biologico dei parametri ambientali, tra cui l'aria”. Per poi concludere che “conferendo l'ordinamento giuridico di settore ai biologi anche attribuzioni in campo chimico, è illegittima la deliberazione regionale oggetto del giudizio che affida ai soli chimici lo svolgimento dell'analisi chimica dell'aria”.

Non essendovi, per gli Ingegneri, una previsione nel DPR 328 analoga a quella, anzidetta, prevista per i Biologi, risulta assai arduo rivendicare una legittimazione concorrente a quella di Chimici e Biologi riguardo l'effettuazione delle analisi chimiche dirette alla caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni in atmosfera, sulla base di questa decisione.

Questo ferma restando la generale possibilità di intervento degli Ingegneri per

le perizie e le altre relazioni tecniche previste ai punti b) e c) di cui all'allegato I, punto III, lettera e), della deliberazione della Giunta Regionale n.286/2001.

In questi termini, sulla base dei dati a disposizione, è il parere richiesto.

**ALLEGATI:**

- 1) Parere CNI del 2/05/2002;
- 2) Parere CNI del 26/09/2003.

---

[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**Via XX Settembre, 5  
00187 Romae-mail: [segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it)**Servizio Banca Dati**[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)**ARCHIVIO SENTENZE**

SZ10464

---

**DOCUMENTO** 08/04/2003 SENTENZA N. 3508, TAR CAMPANIA**FONTE** TAR CAMPANIA**TIPO**  
**DOCUMENTO** SENTENZA**NUMERO** 3508**DATA** 08/04/2003**RIFERIMENTO** NAPOLI**NOTE****ALLEGATI****TITOLO** **COMPETENZE PROFESSIONALI - ANALISI CHIMICHE EMISSIONI IN  
ATMOSFERA - SPETTANO AI LAUREATI IN CHIMICA****TESTO** MASSIMA

Rientra nella competenza esclusiva dei professionisti laureati in chimica e in chimica industriale e iscritti all'Ordine dei chimici l'effettuazione delle analisi chimiche dirette alla caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni in atmosfera.

---

[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**Via XX Settembre, 5  
00187 Romae-mail: [segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it)**Servizio Banca Dati**[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)**ARCHIVIO SENTENZE**

SZ10463

---

**DOCUMENTO** 08/06/2004 SENTENZA N. 3103, CONSIGLIO DI STATO**FONTE** CONSIGLIO DI STATO**TIPO**  
**DOCUMENTO** SENTENZA**NUMERO** 3103**DATA** 08/06/2004**RIFERIMENTO****NOTE****ALLEGATI****TITOLO** **COMPETENZE PROFESSIONALI - ANALISI EMISSIONI IN ATMOSFERA -  
SPETTANO AI LAUREATI IN CHIMICA****TESTO** MASSIMA

Ai sensi dell'art. 17, R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, rientra nella competenza esclusiva dei professionisti laureati in chimica e chimica industriale e iscritti all'Ordine dei chimici l'effettuazione delle analisi dirette alla caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni in atmosfera, non avendo a tal fine i periti industriali o i periti industriali laureati funzioni certificate o di analisi. (Nella specie, si trattava di controllo di dette emissioni provenienti da impianti industriali).

---

[bancadati@cni-online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)